



Ministero

per i beni e le attività culturali

e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI
E PAESAGGIO
Servizio V

Prot. n. (vedi intestazione digitale)

Class 34.43.01 / fasc. ABAP (GIADA) 19.24.1

Allegati:

Al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo
Divisione V – Sistemi di valutazione ambientale [ID_VIP: 5075]
(cress@pec.minambiente.it)

Alla Regione Piemonte
A1600A - Direzione Ambiente, Energia e Territorio
Settore A1605B – Valutazioni ambientali e procedure integrate
(territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it)

Alla Regione Liguria
Dipartimento territorio, ambiente, infrastrutture e trasporti
Vice Direzione Generale Ambiente
(protocollo@pec.regione.liguria.it)

Alla Società SNAM Rete Gas S.p.A.
(ingcos.nocc@pec.snam.it
riccardo.mancini@snam.it)

Oggetto: **PIEMONTE (Provincia Alessandria: Comuni di Frugarolo, Castelnuovo Bormida, Strevi, Ponti e Spigno Monferrato) – LIGURIA (Provincia di Savona: Comune di Cairo Montenotte) – Metanodotto Alessandria – Cairo Montenotte DN 300 (12”) – DP 64 bar. “Varianti per la realizzazione Impianti di Lancio/Ricevimento PIG e Rifacimento Impianti di linea per la predisposizione della poigiabilità metanodotto”.**
Procedura riferita al D.Lgs. n. 152/2006 – Verifica di assoggettabilità a VIA (art. 19)
Proponente: Società SNAM Rete Gas S.p.A.
Osservazioni del MiBACT ai sensi dell'art. 19, co. 8, del D. Lgs. 152/2006.

e. p. c. Al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS [ID_VIP: 5075]
(ctva@pec.minambiente.it)



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V “TUTELA DEL PAESAGGIO”
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

e. p. c. *Al* Ministero dello sviluppo economico
Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari
Divisione V
Mercati e infrastrutture di trasporto ed approvvigionamento del gas naturale
(dgsaie.div05@pec.mise.gov.it)

e. p. c. *Alla* Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio
per le province di Alessandria, Asti e Cuneo
(mbac-sabap-al@mailcert.beniculturali.it)

e. p. c. *Alla* Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio
per la città metropolitana di Genova e le province di Imperia, La Spezia e Savona
(mbac-sabap-lig@mailcert.beniculturali.it)

e. p. c. *Al* Servizio II – *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*
della Direzione generale ABAP
(mbac-dg-abap.servizio2@mailcert.beniculturali.it)

e. p. c. *Al* Servizio III – *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico*
della Direzione generale ABAP
(mbac-dg-abap.servizio3@mailcert.beniculturali.it)

In riferimento al progetto in argomento e facendo seguito della comunicazione della procedibilità della relativa istanza di verifica di assoggettabilità a VIA da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in qualità di Autorità competente in sede statale, con nota prot. n. MATTM.RU.U.14629 del 28/02/2020, questa Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio (di seguito: "Direzione generale ABAP"), con nota prot. n. 8902 del 09/03/2020, ha comunicato quanto segue:

< In riferimento al progetto in argomento, si evidenzia a codeste Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo e Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Genova e le province di Imperia, La Spezia e Savona che la Società SNAM Rete Gas S.p.A., con nota prot. n. INGCOS/NOCC/FAS/1179 dell'11/12/2019, ha presentato al Ministero dell'ambiente e della tutela e del territorio e del mare – in qualità di Autorità competente in materia di VIA statale – istanza di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006.

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con nota prot. n. MATTM.RU.U.14629 del 28/02/2020 (allegata alla presente), vista la nuova procedura di verifica di assoggettabilità a VIA di competenza statale come stabilita dall'articolo 19 del D.Lgs. 152/2006, verificata la completezza della documentazione trasmessa, ha provveduto a comunicare "... la procedibilità dell'istanza ...", precisando nel contempo l'avvenuta pubblicazione nel proprio sito web (ai sensi del co. 2 del medesimo articolo) della relativa documentazione al fine della presentazione delle osservazioni ai sensi del co. 4 del medesimo articolo – da trasmettersi entro e non oltre 45 gg. dalla suddetta comunicazione del 28/02/2020 (scadenza 18/04/2020).

A codeste Soprintendenze ABAP si rappresenta, inoltre, che la riforma in ultimo approvata del D.Lgs. 152/2006 non prevede più, per gli interventi sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA, la presentazione in allegato di un Progetto preliminare (oggi sostituito dal livello di progettazione di cui alla fattibilità tecnica ed economica, che invece è previsto quale allegato all'istanza più propria della fase di

AS *MA*



VIA).

Si deve evidenziare a codeste Soprintendenze ABAP che, stante il nuovo modello procedurale stabilito per il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, la Società proponente non provvederà alla consegna anche a codesti Uffici del MiBACT di una copia digitale e/o cartacea dello Studio Preliminare Ambientale e dei relativi allegati, ma gli stessi Uffici dovranno provvedere alla loro consultazione esclusivamente per il tramite del sito web dedicato del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al seguente indirizzo:

www.minambiente.it => sezione "Territorio" => paragrafo "Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – Valutazione Impatto Ambientale (VIA)" => capitolo "Procedure" => sezione "Procedure in corso" => "Valutazione Impatto Ambientale" => "Verifica di Assoggettabilità a VIA" => "Progetti" => "Metanodotto Alessandria - Cairo Montenotte DN 300 (12") - DP 64 bar. "Varianti per la realizzazione Impianti di Lancio/Ricevimento Pig e Rifacimento Impianti di Linea per la predisposizione della poiggiabilità metanodotto".

Per quanto sopra e visto l'articolo 19, co. 4, del D.Lgs. 152/2006, si chiede alla Soprintendenza ABAP di Alessandria e alla Soprintendenza ABAP di Genova di voler far pervenire a questa competente Direzione generale ABAP (Servizio II; Servizio III e Servizio V), entro 20 giorni dal ricevimento della presente, il proprio parere endoprocedimentale sul progetto di cui trattasi.

Nel merito delle modalità di inoltro del suddetto parere endoprocedimentale, si evidenzia alle Soprintendenze ABAP che lo stesso parere dovrà essere inoltrato a questa Direzione generale ABAP secondo quanto stabilito con Circolare n. 32 del 20/07/2018 e, pertanto, pur riportando il parere tra gli indirizzi tutti e tre i Servizi interessati, il medesimo dovrà essere trasmesso al solo indirizzo PEC del Servizio V di questa Direzione generale: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it.

Ai Servizi II e III di questa Direzione generale ABAP il parere endoprocedimentale sarà trasmesso a cura del Servizio V per il tramite del sistema interno denominato GIADA.

Nel merito delle modalità di redazione del parere di codesta Soprintendenza si chiede che lo stesso sia conforme, per le specifiche aree funzionali e per distinti eventuali quadri prescrittivi, ai modelli trasmessi con la Circolare della DG PBAAC n. 5 del 19/03/2010, "Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di tutela del paesaggio – Indicazioni operative per il coordinamento degli Uffici centrali e periferici".

Si richiama l'attenzione di codeste Soprintendenze ABAP al rispetto rigoroso dei termini di cui sopra, per consentire alla scrivente la comunicazione - nei termini stabiliti dal nuovo articolo 19 (co. 4) del D.Lgs. 152/2006 - al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare delle eventuali osservazioni di questo Ministero sulla proposta progettuale di cui trattasi, anche eventualmente ai sensi di quanto disposto dal co. 8 del medesimo articolo 19.

Al Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico, di questa Direzione generale ABAP si chiede di voler trasmettere al Servizio V, entro 5 giorni dall'acquisizione dei pareri endoprocedimentali delle competenti Soprintendenze ABAP, il proprio contributo istruttorio in merito al progetto di cui trattasi.

Al Servizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico, di questa Direzione generale ABAP si chiede di voler trasmettere al Servizio V, entro 5 giorni dall'acquisizione dei pareri endoprocedimentali delle competenti Soprintendenze ABAP, il proprio contributo istruttorio in merito al progetto di cui trattasi.

Tutte le comunicazioni e le eventuali richieste di chiarimento in merito all'iter della procedura in atto dovranno essere fatte a questa Direzione generale (in via prioritaria a mezzo e-mail: romina.muccio@beniculturali.it).

Si rimane in attesa di un cortese ed urgente riscontro.>;

considerato che la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Genova e le province di Imperia, La Spezia e Savona, con nota prot. n. 6290 del 17/03/2020, ha trasmesso alla Direzione generale ABAP il seguente parere endoprocedimentale:

< Con riferimento al progetto in argomento, visti i relativi elaborati progettuali e il Documento di



valutazione archeologica preventiva;

facendo seguito alla richiesta di codesta Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, Servizio V, n. DG-ABAP_SERV V/19.03.2020/0008902-P, assunto agli atti di questa Soprintendenza in data 09/03/2020 con prot. n. 5695;

questa Soprintendenza comunica

procedure riferite alla via – autorizzazione ai sensi dell'art. 28, c. 4 del d.lgs 42/2004 (misure cautelari e preventive) e ai sensi dell'art. 25 del d. lgs 50/2016 (verifica preventiva dell'interesse archeologico)

Questa Soprintendenza, con riferimento agli artt. 28, c. 4 del D. Lgs. 42/2004 e 25, c. 6 del D. Lgs. 50/2006, per quanto di competenza, non richiede l'attivazione della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico e autorizza la realizzazione delle relative opere alle seguenti prescrizioni:

Ogni intervento che comporti la manomissione del sottosuolo dovrà essere eseguito con la sorveglianza archeologica in corso d'opera. Tale sorveglianza dovrà essere eseguita da soggetti con le necessarie competenze, sotto la direzione della scrivente e senza oneri per quest'ultima. Si segnala fin d'ora che, in caso di rinvenimenti di particolare interesse ed entità, potranno essere richiesti ulteriori sondaggi e scavi in estensione ai sensi dell'art. 25, c. 8, lett. c) del succitato D.Lgs. 50/2016 >;

considerato che la **Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo**, con nota prot. n. 4872 del 30/03/2020, ha trasmesso alla Direzione generale ABAP il seguente parere endoprocedimentale:

< In riferimento al progetto in argomento, visti i relativi elaborati progettuali e lo Studio Preliminare Ambientale consultati da questo Ufficio per il tramite della piattaforma web dedicata del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, facendo seguito alla richiesta di codesta Direzione Generale Archeologia, belle arti e paesaggio, trasmessa con nota n. 8902 Class. 34.43.01/Fasc.ABAP(GIADA)19 del 09/03/2020 e assunta agli atti di questa Soprintendenza con prot. n. 3867 del 10/03/2020, questa Soprintendenza comunica le seguenti valutazioni di competenza.

1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO

1.1. Beni paesaggistici

1.1.a. Tra le aree interessate dal complesso di interventi in esame, unicamente il sito dell'Intervento 5 - Rif. PIDI 4500240/20.1 del comune di Spigno Monferrato (AL) ricade marginalmente nel perimetro dell'area tutelata ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 42 del 22.01.2004 in forza del D.M. 01/08/1985 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della Valle Bormida di Spigno ricadente nei comuni di Mombaldone, Spigno Monferrato e Merana, scheda n. B028 (così come riportato nel Catalogo dei Beni Paesaggistici della Regione Piemonte, Prima Parte), tra le cui "Prescrizioni specifiche" si evidenziano quali più pertinenti al caso di cui trattasi quelle di seguito riportate:

"...L'installazione di impianti per le infrastrutture di rete, per la telecomunicazione e di produzione energetica non deve pregiudicare le visuali panoramiche percepibili dai luoghi privilegiati di osservazione del paesaggio, dalle bellezze panoramiche e/o dalle altre componenti percettivo-identitarie così come individuate nella Tav. P4 e nei relativi Elenchi del Ppr, ovvero dai beni culturali e dagli elementi a rilevanza paesaggistica indicati nella presente scheda.

Deve essere mantenuta la leggibilità e la riconoscibilità degli elementi identitari del paesaggio rurale esistente costituiti dalla trama agricola, dal sistema delle coltivazioni, dalla viabilità minore e dalle alberature diffuse, evitando interventi che comportino la modificazione dell'andamento naturale del terreno, con sbancamenti e alterazione dei versanti, se non finalizzati al mantenimento dell'assetto geomorfologico e allo svolgimento delle pratiche agricole..."

Nelle altre aree in oggetto, ovvero nelle relative immediate vicinanze, non sussistono ulteriori dichiarazioni di notevole interesse pubblico ai sensi della Parte III del Codice (art. 136, D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.).

1.1.b. Relativamente alle aree vincolate ope legis ai sensi dell'articolo 142 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, tra le aree interessate dal complesso di interventi in esame, unicamente il sito dell'Intervento 5 - Rif. PIDI 4500240/20.1 nel comune di Spigno Monferrato (AL) ricade pienamente all'interno della fascia di 150 metri dal Fiume Bormida di Spigno, tutelata ai sensi dell'art. 142 comma 1



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

lettera c) del citato Decreto.

Alcuni tra gli altri interventi ricadono soltanto in prossimità di aree tutelate, quali l'Intervento 2 - Rif. PIDI 4500240/4.1 nel territorio di Castelnuovo Bormida, sito vicino ad aree boscate, tutelate ai sensi dell'art. 142 comma 1 lettera g) e l'Intervento 3 - Rif. PIDI 4500240/20.1, nel comune di Strevi, sito appena al di fuori della fascia di 150 metri dal Fiume Bormida, tutelata ai sensi dell'art. 142 comma 1 lettera c).

1.1.c. Lo strumento di pianificazione paesaggistica vigente in Piemonte è il PPR (Piano Paesaggistico Regionale), approvato con D.C.R. n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 ed entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione della deliberazione di approvazione sul Bollettino Ufficiale Regionale (B.U.R. n. 42 del 19 ottobre 2017, Supplemento Ordinario n. 1);

1.1.d. Per le aree interessate dal complesso di interventi in esame, vigono i seguenti articoli delle Norme di Attuazione del PPR:

Art. 14. Sistema idrografico.

Art. 20. Aree di elevato interesse agronomico.

Art. 22. Viabilità storica e patrimonio ferroviario.

Art. 31. Relazioni visive tra insediamento e contesto.

Art. 40. Insediamenti rurali.

1.1.e. Nelle aree di intervento e/o nelle aree vaste oggetto dello Studio Preliminare Ambientale risultano presenti anche i seguenti beni tutelati dal citato PPR:

- Rete Natura 2000 - ZSC (Zona Speciale di Conservazione) IT 1180010 – Langhe di Spigno Monferrato, all'interno della quale ricade l'Intervento 5 - Rif. PIDI 4500240/20.1 nel comune di Spigno Monferrato (AL);
- Lista del Patrimonio Mondiale UNESCO - Buffer zone A - I Paesaggi vitivinicoli del Piemonte Langhe-Roero e Monferrato, in prossimità del quale ricade l'Intervento 2 - Rif. PIDI 4500240/5.0.1 nel comune di Strevi (AL);

1.2. Beni Architettonici

1.2.a. Nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero nelle sue immediate vicinanze non si sono riscontrati beni culturali per i quali sussistano dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del D.Lgs. 42/2004.

1.2.b. Nelle aree in esame, ovvero nelle sue immediate vicinanze non si sono riscontrati beni tutelati *ope legis* ai sensi dell'articolo 10, comma 1.

1.2.c. Non si sono rilevati vincoli o previsioni vincolanti derivanti da norme di piano paesaggistico, piano regolatore ovvero di altri strumenti di pianificazione relativi alla individuazione e tutela di beni architettonici, in riferimento alle aree in oggetto.

1.3. Beni Archeologici

1.3.a. Nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero nelle sue immediate vicinanze non sussistono dichiarazioni di interesse culturale (con riferimento alla tutela archeologica) ai sensi della Parte II del Codice dei beni culturali e del paesaggio (art. 10 e 45, D.Lgs. 42/2004).

1.3.b. Non sono presenti beni tutelati *ope legis* ai sensi dell'articolo 10, comma 1.

1.3.c. L'intervento in Comune di Castelnuovo Bormida (PIDI n. 4500240/4.1), localizzato in adiacenza alla strada vicinale Levata Emilia corrispondente a un tratto della via Aemilia Scaurii/Iulia Augusta – ovvero la strada romana che da Dertona (Tortona, AL), per Aquae Statiellae (Acqui Terme, AL) giungeva a Vada Sabatia (Vado Ligure, SV) – si situa all'interno di un'area individuata di interesse archeologico dal Piano Territoriale Provinciale della Provincia di Alessandria (art. 11.1.3 "Percorsi viari antichi") che comprende una fascia di rispetto di 100 metri a cavallo dell'asse stradale antico.

2. ESPLICITAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITÀ DELL'INTERVENTO

2.1. Beni paesaggistici

2.1.a. Con riferimento alla compatibilità dell'intervento con il contesto paesaggistico, dall'analisi dello Studio Preliminare Ambientale non si rilevano impatti significativi sulle componenti oggetto di tutela



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

per le seguenti motivazioni:

- le opere non interessano aree tutelate ai sensi della Parte III del Codice, se non marginalmente l'Intervento 5 a Spigno Monferrato (AL), posto comunque in un sito di scarsa visibilità dall'esterno;
- la quasi totalità degli interventi previsti sono relativi ad opere interrato, ad esclusione degli impianti PIL/PIDI, dei cartelli segnalatori del metanodotto e di eventuali armadi di controllo;
- tutti gli interventi fuori terra interessano aree in cui sono già presenti degli impianti del tipo in oggetto da dismettere o comunque in posizione a loro adiacente, senza quindi modificare sostanzialmente le condizioni ambientali esistenti o aggiungere elementi inediti di interferenza;
- relativamente alle aree oggetto di intervento sono previsti interventi di ripristino da eseguirsi dopo il rinterro della condotta allo scopo di ristabilire gli equilibri naturali preesistenti nelle aree oggetto di scavo e coinvolte dall'apertura delle piste di lavoro; in particolare è prevista la riprofilatura dei terreni con le pendenze e le forme originarie, la riattivazione dei fossi, dei canali irrigui, della rete di deflusso delle acque superficiali, il ripristino delle piste temporanee di passaggio per l'accesso alle aree di cantiere. Inoltre, in considerazione di particolari valenze paesaggistico-ambientali-naturalistiche di alcune delle aree limitrofe a quelle di intervento, è prevista l'individuazione di opere di ripristino vegetazionale funzionali alla ricostituzione degli ecosistemi naturali e seminaturali preesistenti e consistenti in inerbimenti, messa a dimora di alberi e arbusti, cure colturali, mitigazione degli impianti.

Relativamente alla qualità architettonica degli impianti e punti di linea in progetto, non si rilevano elementi significativi da sottolineare in quanto trattasi di elementi tecnici parzialmente interrati con relativi apparati, la cui area viene delimitata da una recinzione in pannelli metallici preverniciati fissati ad un cordolo perimetrale per un'altezza complessiva di 2,9 metri. L'estensione superficiale dei singoli impianti risulta mediamente contenuta, fatta eccezione per il PIDI di Castelnuovo Bormida (AL) che presenta dimensioni maggiori (13x35 metri circa).

Per quanto riguarda le opere di mitigazione dei singoli punti di linea sono previste opere di schermature sia tramite specie arboree (di altezza 1,25-1,50 metri) che specie arbustive (di altezza 0,60-0,80 metri). In particolare il proponente, nel citato SPA, afferma che "...La scelta delle specie da utilizzare ha tenuto conto della vegetazione presente nelle aree limitrofe. L'intervento consisterà sostanzialmente nella realizzazione di filari misti di specie arboree e arbustive per le bordure sui quattro lati del manufatto, in cui la disposizione delle essenze verrà effettuata, per quanto su limitate superfici, in modo più naturale e meno geometrico possibile: lo scopo è quello di ricreare la composizione delle siepi interpoderali o comunque delle formazioni vegetazionali spontanee presenti nelle aree adiacenti agli impianti...".

In questa fase non si rilevano particolari carenze progettuali negli elaborati, ma si ritiene comunque opportuno anticipare sin d'ora quanto segue:

1. l'impianto previsto a Castelnuovo Bormida deve essere, compatibilmente con la fattibilità tecnica dell'intervento, maggiormente arretrato rispetto al filo della strada, il cui sedime insiste sul tracciato della strada romana via Aemilia Scaurii/Iulia Augusta, al fine di non pregiudicare possibili futuri interventi di valorizzazione della stessa;
2. all'interno del perimetro dei nuovi impianti deve essere, il più possibile contenuto l'aumento di superficie impermeabile;
3. la realizzazione di nuovi accessi deve essere redatta preferibilmente secondo la tipologia 2 – Strada non asfaltata, come illustrato nella tav. C.13.40.80.01.

2.1.b. Non si rilevano eventuali interventi collaterali a quello in esame già programmati ed autorizzati per la stessa area, ovvero in itinere, di rilevanza tale da costituire, insieme all'intervento in esame, un impatto paesaggistico non accettabile.

2.2. Beni architettonici

2.2.a. Con riferimento alla compatibilità dell'intervento con il contesto architettonico di riferimento, non si rilevano impatti significativi sulle componenti oggetto di tutela in quanto i siti delle opere sono posti in luoghi per lo più isolati e comunque non in prossimità di beni architettonici di particolare interesse o



tutelati.

2.3. Beni archeologici

2.3.a. Si prende atto che la documentazione progettuale comprende una Relazione sugli studi archeologici preliminari – secondo le previsioni dell'art. 25, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 – corredata in particolare da una Carta del rischio archeologico. Per quanto attiene il territorio di competenza di questa Soprintendenza, si deve tuttavia riscontrare che tale Relazione presenta alcuni difetti di impostazione metodologica e carenze in ordine ai contenuti. Riguardo ai primi, si rileva in particolare che il potenziale archeologico (inteso come probabilità che siano presenti evidenze nell'ambito territoriale in cui l'opera è localizzata) non è stato correttamente identificato e che, inoltre, non risulta chiaramente distinto dal rischio archeologico relativo (ovvero la probabilità che tali evidenze possano essere compromesse dall'opera, in base alle specifiche caratteristiche progettuali). La prevista "raccolta dei dati bibliografici e d'archivio" da un lato è stata infatti programmaticamente limitata a una buffer zone eccessivamente ristretta per costituire un elemento significativo di valutazione; si constata in proposito la mancanza di elaborati grafici e testuali previsti dall'Allegato 3 alla Circolare n. 1 del 20/01/2016 della ex DG-Archeologia, quali la Carta delle evidenze archeologiche. Oltre a ciò, nel merito, si riscontrano carenze nella raccolta dei dati archeologici noti: sono presenti infatti lacune o errori in merito alla definizione delle emergenze schedate (a titolo di esempio, il sito EM7, corrispondente all'importante sito archeologico di Cascina La Torre in Comune di Frugarolo, sede di una curtis regia incastellata del IX-X secolo, indagata archeologicamente negli anni '80-'90, viene definita semplicemente "torre medievale esistente nel XV secolo"). Soprattutto si riscontra che non sono state identificate evidenze archeologiche di importanza rilevante, posizionate in adiacenza all'opera (a titolo di esempio, nel Comune di Strevi è indicato solo il sito EM6, corrispondente ad un tratto della strada romana via Aemilia Scaurii/Iulia Augusta, ma non sono riportati altri ritrovamenti noti nelle vicinanze in reg. Rosso e Garabello). Macroscopica è la mancata individuazione, nel Comune di Castelnuovo Bormida del tracciato della strada romana via Aemilia Scaurii/Iulia Augusta, direttamente adiacente all'intervento n. 2 - RIF. PIDI 4500240/4.1: si evidenzia che la localizzazione della strada antica è ampiamente desumibile non solo in base a dati bibliografici nonché alla consultazione della cartografia storica, ma anche attraverso una campagna di sondaggi archeologici eseguiti nel 2003, anche nel territorio comunale di Castelnuovo Bormida. Risulta pertanto non condivisibile l'individuazione del livello di rischio archeologico di grado basso proposto per questo intervento nella citata Relazione.

In generale, alla luce di quanto sopra esposto, e tenuto conto delle attuali conoscenze archeologiche, la Scrivente ritiene incompleto il quadro archeologico presentato nella Relazione archeologica di VPIA, tanto da inficiare la valutazione finale sull'impatto archeologico dei diversi interventi che costituiscono l'opera in esame. Nelle successive fasi progettuali e, quindi in fase di autorizzazione, pertanto, si deve provvedere a una necessaria integrazione di tale Relazione nell'ambito della procedura di VPIA (art. 25 del D.lgs. 50/2016).

Nondimeno, considerato che quest'ultima si limita a un parziale rifacimento dell'esistente metanodotto Alessandria – Cairo M. DN 300 (12") MOP 64 bar, e che i nuovi impianti verranno collocati in aree comunque già interessate da altri già esistenti, questa Soprintendenza ritiene di essere comunque in possesso di elementi conoscitivi sufficienti per esprimere le proprie valutazioni di competenza archeologica in relazione al procedimento in oggetto.

Tutto ciò premesso, questo Ufficio, esaminati gli elaborati progettuali e lo Studio Preliminare Ambientale, verificata la situazione vincolistica delle aree interessate dall'intervento in argomento, a conclusione dell'istruttoria inerente la procedura in oggetto, ritiene non necessario assoggettare alla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale il progetto di Variante per la realizzazione Impianti di Lancio/Ricevimento PIG e Rifacimento Impianti di linea per la predisposizione della piggabilità del Metanodotto Alessandria – Cairo Montenotte DN300 (12") – DP 64 bar per le seguenti motivazioni:

- relativamente alla tutela paesaggistica, non si rilevano impatti significativi sulle componenti oggetto di tutela per le motivazioni meglio dettagliate al paragrafo 2.1.a e così sintetizzabili: le opere non interessano aree tutelate ai sensi della Parte III del Codice, se non marginalmente

MA



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

l'Intervento 5 a Spigno Monferrato (AL), la quasi totalità degli interventi sono relativi ad opere interrato, tutti gli interventi interessano aree in cui sono già presenti apparati impiantistici del tipo in oggetto, sono stati previsti sia interventi di ripristino (delle aree di cantiere e degli apparati dismessi) che opere di schermature dei singoli punti di linea;

- *relativamente alla tutela architettonica, non si rilevano impatti significativi sulle componenti oggetto di tutela perché i siti delle opere sono posti in luoghi per lo più isolati e comunque non in prossimità di beni architettonici di particolare interesse o tutelati;*
- *relativamente alla tutela archeologica l'opera non interferisce direttamente con alcun bene sottoposto a tutela noto; per quanto riguarda la possibilità che possano compromettere elementi di interesse archeologico ancora non emersi – fatto salvo che tale eventualità dovrà essere valutata attraverso la procedura di VPIA nelle successive fasi progettuali e, quindi in fase di autorizzazione – allo stato attuale delle conoscenze e tenuto conto del fatto che l'opera consiste in un parziale rifacimento dell'esistente metanodotto Alessandria-Cairo Montenotte DN 300 (12") MOP 64 bar, e che i nuovi manufatti verranno collocati in prossimità di impianti esistenti, si ritiene altamente improbabile che possano emergere condizioni di incompatibilità con l'opera, ritenendo piuttosto che lo scavo stratigrafico esaurirebbe direttamente l'esigenza di tutela delle eventuali emergenze presenti.*

Si ritiene infine opportuno riassumere e anticipare sin d'ora alla Società SNAM Rete Gas S.p.A., ai fini della obbligatoria tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, di competenza di questo Ministero, i seguenti elementi e soluzioni progettuali mitigative degli impatti sul suddetto fattore ambientale, che questo Ufficio valuterà nello specifico nelle successive fasi progettuali e, comunque, in sede di autorizzazione dell'intervento in oggetto ai sensi della Parte II e della Parte III del D.Lgs. 42/2004:

1. *l'impianto previsto a Castelnuovo Bormida deve essere, compatibilmente con la fattibilità tecnica dell'intervento, maggiormente arretrato rispetto al filo della strada, il cui sedime insiste sul tracciato della strada romana via Aemilia Scaurii/Julia Augusta, al fine di non pregiudicare possibili futuri interventi di valorizzazione della stessa;*
2. *all'interno del perimetro dei nuovi impianti deve essere il più possibile contenuto l'aumento di superficie impermeabile;*
3. *la realizzazione di nuovi accessi deve essere redatta preferibilmente secondo la tipologia 2 – Strada non asfaltata, come illustrato nella tav. C.13.40.80.01;*
4. *per i successivi livelli di progettazione, si deve provvedere a integrare la Relazione archeologica di VPIA (art. 25 comma 1 del D.Lgs. 50/2016) con un quadro maggiormente esaustivo del potenziale archeologico territoriale, sulla base del quale dovranno essere aggiornate le valutazioni di rischio archeologico relativo, con la conseguente approvazione da parte di questa Soprintendenza delle relative conclusioni secondo la normativa vigente.*

Nel restare a disposizione per chiarimenti, si invia il migliore saluto >.

considerato che il **Servizio II, Scavi e tutela del patrimonio archeologico**, e il **Servizio III, Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico, della Direzione generale ABAP**, sono stati informati, per le vie brevi il 30/03/2020, dal Responsabile del Procedimento del Servizio V, **Tutela del paesaggio**, di quanto espresso dalle competenti Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Genova e le province di Imperia, La Spezia e Savona e Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo nei suddetti pareri endoprocedimentali, rispettivamente del 17/03/2020 e del 30/03/2020, per le Aree funzionali del **Patrimonio archeologico** e del **Patrimonio architettonico**, evidenziando, pertanto, di rimanere in attesa del relativo contributo istruttorio in merito al progetto di cui trattasi, come richiesto con la nota del 09/03/2020 sopra citata;

considerato che il **Servizio II, Scavi e tutela del patrimonio archeologico, della Direzione generale ABAP**, con nota prot. interno n. 11813 del 01/04/2020, ha espresso il seguente contributo istruttorio:

< Nel far seguito alla nota di codesto Servizio prot. n. 8902 del 9.3.2020 e alla note prot. n. 6290 del 17.3.2020 e prot. n. 4872 del 30.3.2020, con le quali rispettivamente la SABAP per la Città Metropolitana di

MA



Genova e le province di Imperia, La Spezia e Savona e la SABAP per le province di Alessandria Asti e Cuneo hanno trasmesso le proprie valutazioni in merito alla procedura in oggetto, si comunica quanto segue.

Si prende atto del citato parere della SABAP-AL n. 4872/2020 e del parere della SABAP-LIG, acquisito per le vie brevi in data 31.3. c.a. che, valutando non significativo l'impatto delle opere sul sistema dei beni culturali e paesaggistici, ritengono non necessario assoggettare alla procedura di VIA i lavori in oggetto.

Questo Servizio, peraltro, concorda con la SABAP-AL in merito alla necessità di integrazione della Relazione archeologica di VPIA presentata, che dovrà contenere "un quadro maggiormente esaustivo del potenziale archeologico territoriale, sulla base del quale dovranno essere aggiornate le valutazioni di rischio archeologico relativo", al fine di disporre degli elementi utili e complessivi per le valutazioni di competenza in sede di successiva autorizzazione all'esecuzione delle opere.

Si concorda, altresì, con la prescrizione della SABAP-AL in merito al riposizionamento dell'impianto previsto da progetto nel comune di Calstelnuovo Bormida, in ottemperanza alle prescrizioni previste nel Piano Territoriale Provinciale della Provincia di Alessandria (art. 11.1.3 "Percorsi viari antichi") riguardo la fascia di rispetto di metri 100 a cavallo dell'asse stradale della strada romana via Aemilia Scaurii/Iulia Augusta >;

considerato che il Servizio III, Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico, della Direzione generale ABAP, con nota prot. interno n. 12041 del 06/04/2020, ha espresso il seguente contributo istruttorio:

< In riferimento al procedimento in oggetto, preso atto di quanto rappresentato dalla Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le province di Alessandria Asti e Cuneo e dalla Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Genova e le province di Imperia, La Spezia e Savona, e a seguito di esame della documentazione progettuale pubblicata sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, si comunica che le opere in progetto non interessano direttamente beni architettonici e pertanto non si ravvisano competenze di questo Servizio >;

considerato che il progetto di cui trattasi, così come dichiarato dal proponente (cfr. Studio Preliminare Ambientale) consiste nella realizzazione di alcune varianti impiantistiche all'esistente Metanodotto Alessandria – Cairo Montenotte DN 300 (12''), il cui tracciato è collocato nei comuni di Frugarolo, Castelnuovo Bormida, Strevi, Ponti, Spigno Monferrato (provincia di Alessandria) e nel comune di Cairo Montenotte (provincia di Savona), necessarie al fine di renderlo ispezionabile internamente mediante apparecchiatura "PIG geometrico intelligente". In particolare, gli interventi di progetto prevedono la costruzione di una nuova trappola con lancio PIG nel Comune di Frugarolo (AL) e la sostituzione e messa a norma di alcuni punti di intercettazione disposti lungo la linea ed è prevista anche la rimozione dei tratti di condotta/impianti posti fuori esercizio. Il proponente inoltre dichiara che, al termine dei lavori, sarà previsto il ripristino delle aree di lavoro interessate, così da riportare i siti alle originarie condizioni morfologiche e vegetative; inoltre, le nuove opere verranno ubicate nelle aree in cui sono già presenti gli impianti da porre fuori esercizio o comunque in posizione a loro adiacente al fine di non comportare modifiche sostanziali rispetto alle condizioni esistenti. Il proponente dichiara che le opere in progetto non sono diversamente ubicabili in quanto essendo delle opere concentrate (impianti in linea) devono essere realizzate nelle immediate vicinanze degli impianti esistenti e che, una eventuale delocalizzazione degli impianti comporterebbe varianti sostanziali dei vari ricollegamenti degli allacciamenti esistenti tali da comportare un elevato consumo di nuovo suolo. La realizzazione delle opere (gasdotto e relativi impianti) è articolata in fasi di lavoro sequenziali distribuite nel territorio che permettono di contenere le singole operazioni in un tratto limitato della linea di progetto, avanzando progressivamente lungo il tracciato. Il progetto inoltre prevede interventi di ripristino vegetazionale (inerbimenti, messa a dimora di alberi e arbusti, cure colturali e opere di mitigazione degli impianti di linea);

considerato che il proponente, nello Studio Preliminare Ambientale al paragrafo "3. STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E TUTELA TERRITORIALE", sottoparagrafo 3.2. "Strumenti di pianificazione



regionali”, sebbene citi il Piano Territoriale Regionale e il Piano Paesaggistico della Regione Piemonte, tuttavia, rispetto a quest’ultimo, non ne verifica le relative previsioni e prescrizioni;

considerato che il proponente nello Studio Preliminare Ambientale non esplicita anche l’avvenuta verifica, rispetto alle opere in progetto, delle specifiche prescrizioni contenute nelle schede relative alle Dichiarazioni di notevole interesse pubblico contenute nel *Catalogo dei Beni paesaggistici - Prima Parte* del Piano Paesaggistico della Regione Piemonte, in particolare a quella di seguito riportata:

1. **B028** “*Dichiarazione di notevole interesse pubblico della Valle Bormida di Spigno ricadente nei Comuni di Mombaldone, Spigno Monferrato e Merana*” in particolare a quanto richiamato nelle specifiche prescrizioni ossia che “... Deve essere mantenuta la leggibilità e la riconoscibilità degli elementi identitari del paesaggio rurale esistente costituiti dalla trama agricola, dal sistema delle coltivazioni, dalla viabilità minore e dalle alberature diffuse, evitando interventi che comportino la modificazione dell’andamento naturale del terreno, con sbancamenti e alterazione dei versanti, se non finalizzati al mantenimento dell’assetto geomorfologico e allo svolgimento delle pratiche agricole ...”;

considerato quanto previsto dalle Norme di Attuazione del Piano Paesaggistico della Regione Piemonte, in particolare agli articoli:

2. **14. Sistema idrografico** per il quale “...le eventuali trasformazioni devono garantire la conservazione dei complessi vegetazionali naturali caratterizzanti il corso d’acqua, anche mediante misure mitigative e compensative atte alla ricostruzione della continuità ambientale del fiume...”;
3. **20. Aree di elevato interesse agronomico** che riconosce tali aree come “...componenti rilevanti del paesaggio agrario e risorsa insostituibile per lo sviluppo sostenibile della Regione...” per le quali vige “...la salvaguardia attiva dello specifico valore agronomico...la protezione del suolo dall’impermeabilizzazione...”;
4. **22. Viabilità storica e patrimonio ferroviario** che prevede “...interventi...tesi a garantire la salvaguardia e il miglioramento della fruibilità, della riconoscibilità dei tracciati e dei manufatti a essi connessi...”;
5. **31. Relazioni visive tra insediamento e contesto** che riconosce “...i luoghi caratterizzati da peculiari interazioni di componenti edificate e parti libere coltivate o naturaliformi...”;
6. **40. Insediamenti rurali** che tutela “...le aree...segnate da usi storicamente consolidati per l’agricoltura, l’allevamento o la gestione forestale...”;

considerato che il progetto di cui trattasi, così come riportato dal proponente nello Studio Preliminare Ambientale, al paragrafo 12.5. *Paesaggio* (cfr. p. 89), ricade negli ambiti di paesaggio “*della Piana Alessandrina*” e “*dell’Acquese e della Valle Bormida di Spigno*”, più precisamente indicati dal Piano Paesaggistico della Regione Piemonte come Ambito n. 70 “*Piana Alessandrina*” (per i comuni di Frugarolo e Castelnuovo Bormida) Ambito n. 72 “*Acquese e Valle Bormida di Spigno*” (per i comuni di Strevi, Ponti e Spigno Monferrato) e che il progetto in argomento riguarda anche l’Ambito 76 “*Alte Valli Appenniniche*” (per il comune di Spigno Monferrato);

considerato, inoltre, che i Comuni interessati dall’intervento di cui trattasi rientrano nelle Unità di Paesaggio di seguito identificate con le rispettive tipologie normative di riferimento:

7. **Comune di Frugarolo**: le unità di paesaggio nn. 7001 Alessandria - “*Urbano rilevante alterato*”, 7002 Piana di Marengo - “*Rurale/insediato non rilevante/alterato*”, 7009 Piana tra Alessandria e Tortona, 7010 Piana di Frugarolo e Bosco Marengo, 7011 Piana tra Bormida e Orba - “*Rurale/insediato non rilevante*”;
8. **Comune di Castelnuovo Bormida**: le unità di paesaggio nn. 7011 Piana tra Bormida e Orba - “*Rurale/insediato non rilevante*” e 7210 Strevi e Rivalta Bormida - “*Naturale/rurale o rurale a media rilevanza e buona integrità*”;
9. **Comune di Strevi**: le unità di paesaggio nn. 7205 Colline di Strevi e affacci sulla Val Bormida e 7210 Strevi e Rivalta Bormida - “*Naturale/rurale o rurale a media rilevanza e buona integrità*” - “*Naturale/rurale o rurale a media rilevanza e integrità*”, 7211 Sistema collinare di Cremolino -



“Naturale/rurale o rurale a media rilevanza e integrità”;

10. Comune di Ponti: le unità di paesaggio nn. 7202 Versanti sul Bormida da Terzo a Bistagno - “Naturale/rurale o rurale a media rilevanza e integrità”, 7206 Colline di Mombaldone con affacci e sbocchi sulla val Bormida e 7207 Versanti di Montechiaro – “Naturale/rurale integro”;

11. Comune di Spigno Monferrato: le unità di paesaggio nn. 7206 Colline di Mombaldone con affacci e sbocchi sulla val Bormida ,7207 Versanti di Montechiaro, 7208 Altire e Calanchi di Spigno e 7607 Valle Erro, “Naturale/rurale integro”;

considerato che il proponente, nello Studio Preliminare Ambientale al paragrafo “3. STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E TUTELA TERRITORIALE”, non riporta, tra gli strumenti di pianificazione il Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico della Regione Liguria approvato con Deliberazione del Consiglio regionale n. 6 del 26 febbraio 1990, non verificandone pertanto i relativi contenuti;

considerato che il Comune di Cairo Montenotte interessato dal progetto di cui trattasi, ricade nell’ambito territoriale n. 39 “Valle Bormida di Spigno” così individuato dal Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico della Regione Liguria che ne descrive i caratteri generali del paesaggio, in particolare che “...al confine con il Piemonte il territorio si fa più pianeggiante in un alternarsi di boschi e prati falciabili...”.

visto quanto stabilito dall’Allegato IV-bis della Parte II del D. Lgs. 152/2006 per i “Contenuti dello Studio Preliminare Ambientale di cui all’articolo 19” del medesimo decreto legislativo, il quale al comma 5 prevede, anche, che “Lo Studio Preliminare Ambientale tiene conto, se del caso, dei risultati disponibili di altre pertinenti valutazioni degli effetti sull’ambiente effettuate in base alle normative europee, nazionali e regionali e può contenere una descrizione delle caratteristiche del progetto e/o delle misure previste per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi”;

considerato che la verifica di assoggettabilità a VIA di un progetto è “... la verifica attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se un progetto determina potenziali impatti ambientali significativi e negativi e deve essere quindi sottoposto a procedimento di VIA secondo le disposizioni di cui al Titolo III della parte seconda ...” del D. Lgs. 152/2006, così come modificato all’articolo 5, comma 1, lett. m), dal D.Lgs. 104/2017 (art. 2, comma 1);

visto e considerato che la Regione Piemonte con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 233-35836 del 03/10/2017 (pubblicata in BURP n. 42, S.O. n. 1 del 19/10/2017) ha approvato il Piano paesaggistico regionale, il quale è diventato efficace a decorrere dal 20/10/2017;

visto e considerato che per la Regione Liguria l’art. 68 della l.r. n. 36 del 1977 – come modificato dall’art. 15 della legge regionale n. 15 del 2018 – stabilisce che “...Fino all’approvazione del Piano Paesaggistico, si applica il PTCP approvato con deliberazione del Consiglio regionale 26 febbraio 1990, n. 6 e successive modificazioni e integrazioni, limitatamente all’assetto insediativo del livello locale, con le relative norme di attuazione in quanto applicabili...”;

considerato che il livello vincolistico delle aree interessate dal progetto è stato, comunque, oggetto di verifica da parte delle competenti Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo e Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Genova e le province di Imperia, La Spezia e Savona;

considerate le valutazioni e motivazioni espresse dalle competenti Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio con i rispettivi pareri endoprocedimentali del 30/03/2020 e del 17/03/2020, sopra integralmente riportati;

considerato il contributo istruttorio del 01/04/2020 del Servizio II, *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*, della Direzione generale ABAP, sopra integralmente riportato;

considerato il contributo istruttorio del 06/04/2020 del Servizio III, *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico*, della Direzione generale ABAP, sopra integralmente riportato;

esaminato lo Studio Preliminare Ambientale redatto dal proponente e la relativa documentazione tecnica allegata;



visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137*”, pubblicato nel S.O. n. 28 alla G.U.R.I. n. 45 del 24 febbraio 2004;

visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante “*Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998;

visto il decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità*”, convertito con modificazioni con legge 9 agosto 2018, n. 97, per il quale l’allora Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha assunto la nuova denominazione di “Ministero per i beni e le attività culturali”;

visto il decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante “*Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 222 del 21/09/2019 e convertito, con modificazioni, con legge 18 novembre 2019, n. 132), per il quale l’allora Ministero per i beni e le attività culturali ha assunto la nuova denominazione di “Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”;

visto il DPCM 2 dicembre 2019, n. 169, recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance*” (pubblicato sulla G.U.R.I., Serie Generale, n. 16 del 21/01/2020; registrato alla Corte dei conti il 10/01/2020, Ufficio controllo atti MIUR, MiBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 69), entrato in vigore il 05/02/2020 ed il quale ha abrogato il DPCM 19 giugno 2019, n. 76;

visto quanto già disciplinato con il DM del MiBACT 23 gennaio 2016, n. 44, recante “*Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell’articolo 1, comma 327, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208*”, registrato alla Corte dei Conti il 29/02/2016 al n. 583 (pubblicato in G.U.R.I. n. 59 dell’11/02/2016);

considerato il DM del MiBACT 28 gennaio 2020, n. 21, recante “*Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*”, registrato alla Corte dei conti il 17/02/2020, Ufficio controllo atti MiUR, MiBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, Reg.ne Prev. n. 236, la cui vigenza è subordinata all’attuazione di quanto disciplinato dall’art. 49, *Norme transitorie e finali e abrogazioni*, del DPCM 2 dicembre 2019, n. 169;

visto il DPCM 5 agosto 2019, con il quale è stato conferito, ai sensi dell’art. 19, co. 4, del D.Lgs. n. 165 del 2001, l’incarico di direzione di livello generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio al Direttore Generale arch. Federica Galloni, registrato dalla Corte dei Conti al numero 1-2971 del 30/08/2019;

questa Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, per quanto di stretta competenza di questo Ministero e per le motivazioni sopra esposte come riconducibili ai contenuti dell’Allegato V della Parte II del D.Lgs. 152/2006 – ancor più in particolare per le caratteristiche del progetto proposto e del territorio interessato; considerati i pareri endoprocedimentali espressi con nota prot. n. 6290 del 17/03/2020 e prot. n. 4872 del 30/03/2020 rispettivamente dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Genova e le province di Imperia, La Spezia e Savona e dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo; acquisito il contributo istruttorio del Servizio II della Direzione generale ABAP; acquisito il contributo istruttorio del Servizio III



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V “TUTELA DEL PAESAGGIO”

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

della Direzione generale ABAP; **ritiene di non dover chiedere** al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in esito alla verifica degli impatti significativi e negativi del progetto di cui trattasi sul patrimonio culturale ed il paesaggio di cui alle Parti II e III del D.Lgs. 42/2004, **la pronuncia positiva in merito all'assoggettamento alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale** del progetto in argomento, con la sua conseguente esclusione dalla fase VIA più propria.

Si rimane in attesa delle determinazioni in merito di codesto Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in qualità di Autorità competente in sede statale.

In ogni caso, **codesta Società SNAM Rete Gas S.p.A.** deve acquisire tutti i pareri e/o le autorizzazioni eventualmente previste dal D.Lgs. 42/2004 per la realizzazione del progetto di cui trattasi, rammentando allo stesso proponente gli obblighi comunque a carico del medesimo – come anche al Direttore dei Lavori – ai sensi delle disposizioni stabilite dagli articoli 90, 161, 169 e 175, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 42/2004 in materia di tutela del patrimonio culturale archeologico, con particolare riguardo alla tempestiva comunicazione in caso di relative scoperte fortuite – anche dubbie – alle competenti Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio e alla contestuale sospensione dei corrispondenti lavori, con il mantenimento dello stato di fatto al fine di consentire le verifiche tecniche di legge da parte del medesimo competente Ufficio periferico di questo Ministero.

Inoltre, **si evidenzia** sin d'ora **a codesta Società SNAM Rete Gas S.p.A.**, ai fini della obbligatoria tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, di competenza di questo Ministero, che dovrà tener conto – per l'ambito territoriale della Regione Piemonte - delle seguenti prescrizioni nelle successive fasi progettuali e, comunque, in sede di autorizzazione dell'intervento in oggetto ai sensi della Parte II e della Parte III del D.Lgs. 42/2004, che **la competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le provincie di Alessandria, Asti e Cuneo**, in qualità di Ufficio territorialmente competente del MiBACT, verificherà nelle medesime fasi:

1. l'impianto previsto a Castelnuovo Bormida che deve essere, compatibilmente con la fattibilità tecnica dell'intervento, maggiormente arretrato rispetto al filo della strada, il cui sedime insiste sul tracciato della strada romana *via Aemilia Scaurii/Iulia Augusta*, al fine di non pregiudicare possibili futuri interventi di valorizzazione della stessa strada;
2. all'interno del perimetro dei nuovi impianti che deve essere il più possibile contenuto l'aumento di superficie impermeabile;
3. la realizzazione di nuovi accessi che deve essere redatta preferibilmente secondo la tipologia 2 – *Strada non asfaltata*, come illustrato nella tav. C.13.40.80.01;
4. per i successivi livelli di progettazione, che si deve provvedere a integrare la *Relazione archeologica* della Verifica preliminare di interesse archeologico – VPIA (art. 25, comma 1, del D.Lgs. 50/2016) con un quadro maggiormente esaustivo del potenziale archeologico territoriale, sulla base del quale dovranno essere aggiornate le valutazioni di rischio archeologico relativo, con la conseguente approvazione da parte di questa Soprintendenza delle relative conclusioni secondo la normativa vigente;
5. che, in fase di autorizzazione dell'intervento, siano chiariti dettagliatamente modi e fasi del relativo cantiere, con riferimento ai valori paesaggistici individuati dall'approvato Piano Paesaggistico della Regione Piemonte (DCR n. 233-35836 del 03/10/2017), in modo da valutare l'eventuale impatto paesaggistico che lo stesso cantiere comporta e provvedere, di conseguenza, ad eventuali opere di mitigazione temporanea degli stessi impatti.

Ancora, si evidenzia sin d'ora **a codesta Società SNAM Rete Gas S.p.A.**, che dovrà tener conto – per l'ambito territoriale della Regione Liguria - anche di quanto riportato nel parere endoprocedimentale della **Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Genova e le province**



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

di Imperia, La Spezia e Savona, ossia che:

6. Ogni intervento che comporti la manomissione del sottosuolo deve essere eseguito con la sorveglianza archeologica in corso d'opera. Tale sorveglianza dovrà essere eseguita da soggetti con le necessarie competenze, sotto la direzione della competente Soprintendenza ABAP e senza oneri per quest'ultima. Il nominativo del personale specializzato archeologico, provvisto dei titoli previsti dalla specifica normativa in vigore, è comunicato (con lo stesso preavviso di cui alla prescrizione n. 8) alla competente Soprintendenza ABAP. Si segnala fin d'ora che, in caso di rinvenimenti di particolare interesse ed entità, potranno essere richiesti ulteriori sondaggi e scavi in estensione ai sensi dell'art. 25, c. 8, lett. c), del D.Lgs. 50/2016.

Infine, si chiede a **codesta Società SNAM Rete Gas S.p.A.**, per entrambi gli ambiti regionali interessati:

7. di mettere debitamente al corrente il professionista che seguirà i lavori in qualità di Direttore dei Lavori e tutti i soggetti coinvolti del contenuto dei pareri prot. n. 6290 del 17/03/2020 e prot. n. 4872 del 30/03/2020 rispettivamente della Soprintendenza ABAP per la città metropolitana di Genova e le province di Imperia, La Spezia e Savona e della Soprintendenza ABAP per le province di Alessandria, Asti e Cuneo, sopra integralmente trascritti;
8. di comunicare, con congruo anticipo – almeno 30 giorni -, l'inizio dei lavori alla Soprintendenza ABAP per la città metropolitana di Genova e le province di Imperia, La Spezia e Savona e alla Soprintendenza ABAP per le province di Alessandria, Asti e Cuneo, ai fini dei relativi controlli di competenza.

 Il Responsabile del Procedimento – AO-UOTT n. 1

Arch. Romina Muccio

(tel. 06/6723.4462 – romina.muccio@beniculturali.it)

Il Dirigente del Servizio

Arch. Roberto Banchini

Firmato digitalmente da

**ROBERTO
BANCHINI**

CN = BANCHINI
ROBERTO
O = MIBACT
C = IT

IL DIRETTORE GENERALE
(Arch. Federica GALLONI)

Firmato digitalmente
da

FEDERICA GALLONI

CN = GALLONI FEDERICA
C = IT





Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it